

**REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE TERRE DEL  
TIEPOLO PER LE REGOLE DEFINIZIONE DEL TERRITORIO DI  
COMPETENZA, DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI (artt. 11 dello Statuto).**

**Articolo 1**

**Finalità del Regolamento**

1.1 Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Comunità Energetica TERRE DEL TIEPOLO (*"approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione"*) ha lo scopo di i) individuare il territorio di riferimento; ii) determinare i criteri di suddivisione degli incentivi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto; iii) stabilire le regole per la partecipazione all'autoconsumo da parte degli Associati.

**Articolo 2**

**Ambito Territoriale della CER**

2.1 La CER opera esclusivamente nel territorio servito dalle cabine primarie contraddistinte, nel portale del GSE, dal codice AC001E00913.

**Articolo 3**

**Definizione degli incentivi**

Gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia (di seguito "Incentivi") sono costituiti da:

- le **tariffe incentivanti** riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM MISE 15.09.2020 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Tariffe Incentivanti") detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la "Comunità") e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- le **componenti tariffarie** restituite ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa") determinate ai sensi dell'art. 7.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.

2. Il presente regolamento disciplina altresì il territorio di operatività della CER.

## Articolo 4

### Criterio di distribuzione dell'incentivo

1. I primi Incentivi che incasserà la CER, andranno a estinguere l'eventuale finanziamento che dovesse aver contratto la CER per le spese di costituzione non ricomprese nel bando regionale, per un importo massimo di Euro 7.000,00.
2. Gli Incentivi residui del primo anno e quelli che la CER incasserà nel futuro andranno suddivisi come segue:

Destinatari	Incentivo
Produttori	35%
Consumatori	30%
Fondo Etico	23%
Spese generali	12%

Il calcolo dell'importo destinato ai **Produttori ammessi alla condivisione** sarà proporzionale all'energia immessa in rete, su base oraria, dagli impianti messi a disposizione dagli stessi.

La quota di incentivo spettante ai **Consumatori ammessi alla condivisione** verrà calcolato in misura proporzionale all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, su base oraria da ciascun POD.

Il **Fondo Etico** che è composto da due voci a cui va devoluta la metà ciascuno dell'importo:

- **Fondo sociale**, a cui viene destinato la metà del fondo, viene utilizzato per supportare iniziative a finalità sociali a livello locale. Il fondo è gestito dal Consiglio Direttivo e viene impiegato per finanziare progetti volti a contrastare la povertà energetica o per generare altri benefici di carattere sociale. Il Consiglio Direttivo seleziona tre o più iniziative ritenute meritevoli e le sottopone a consultazione, mediante votazione tra gli Associati.
- **Fondo Ambientale per lo Sviluppo** finanzia le iniziative mirate a sensibilizzare la comunità locale sui temi ambientali, con particolare attenzione agli aspetti energetici per migliorare la consapevolezza delle opportunità offerte dall'energia rinnovabile. Inoltre, il fondo sostiene attività volte a favorire il coinvolgimento di nuovi soggetti all'interno della CER per consentire lo sviluppo della comunità.

## Articolo 5



## **Tempi e modalità di distribuzione dell'incentivo**

1. Gli Incentivi verranno versati ai Produttori e Consumatori decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della CER da parte dell'Assemblea e, comunque, non oltre il 31 luglio dell'esercizio successivo a quello in cui sono maturati.
2. Potranno essere distribuiti solo gli Incentivi incassati dalla CER a titolo definitivo.
3. L'utilizzo del Fondo Etico verrà deciso dopo che l'Assemblea ha approvato il bilancio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

## **Articolo 6**

### **Disciplina delle liste di attesa degli Associati**

1. Al fine di massimizzare gli incentivi è essenziale ottimizzare il bilanciamento dell'autoconsumo e la condivisione dell'energia all'interno della CER. Per raggiungere tale obiettivo va gestito l'ingresso degli Associati nella condivisione dell'energia.
2. Gli obiettivi ai quali deve tendere il Consiglio Direttivo sono:
  - a) **Bilanciamento dell'autoconsumo:** Assicurare che l'energia prodotta all'interno della CER venga consumata prevalentemente dagli associati, massimizzando così l'autoconsumo collettivo.
  - b) **Condivisione dell'energia:** Favorire la distribuzione dell'energia prodotta in eccesso tra i membri, riducendo al minimo l'immissione nella rete e aumentando i benefici derivanti dagli incentivi statali.
  - c) **Ottimizzazione degli incentivi:** Migliorare la gestione della domanda e dell'offerta energetica all'interno della comunità per massimizzare gli incentivi economici previsti per le CER.
3. Il Consiglio Direttivo della CER ha la responsabilità di monitorare e gestire l'accesso degli associati alla condivisione dell'energia, attraverso la predisposizione di apposite liste di attesa nelle quali vengono riportati gli Associati non appena iscritti all'Associazione, suddivise in:
  - a) **Lista dei Produttori e Prosumer:** Comprende gli associati che producono energia o che, oltre a consumare, sono in grado di produrre energia per la comunità (Prosumer).
  - b) **Lista dei Consumatori:** Include gli associati che partecipano alla comunità esclusivamente come consumatori di energia.
4. Il Consiglio Direttivo deve attenersi ai seguenti criteri di ingresso nella condivisione:
  - a) **Valutazione periodica:** Il Consiglio Direttivo, con cadenza non superiore a quattro mesi, effettuerà una valutazione per identificare il miglior bilanciamento tra produzione e consumo all'interno della CER.

- b) **Ordine di iscrizione:** L'ammissione degli associati alla condivisione dell'energia avverrà tenendo conto dell'ordine cronologico di iscrizione nelle rispettive liste di attesa, tenuto anche conto del necessario equilibrio tra produzione e consumo, la tipologia di impianti di produzione, e la capacità di autoconsumo.
- c) **Equità tra le liste:** L'iscrizione alla lista dei Consumatori è considerata equivalente a quella dei Produttori e Prosumer per quanto riguarda la priorità di ingresso nella condivisione, al fine di garantire un bilanciamento ottimale e equo.

#### **Articolo 7**

#### **Adozione**

Il presente Regolamento è stato adottato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 2024.

Il Presidente dell'assemblea della Cer TERRE DEL TIEPOLO
Andrea Bragato
